

- in subordine, condannare la convenuta ad adottare, tenendo conto della valutazione del giudice, una decisione a favore del ricorrente che consenta a quest'ultimo di ottenere, entro un termine ragionevole, l'autorizzazione per esercitare l'attività professionale di medico specialista in naturopatia, riconoscendo la sua pluriennale esperienza nel settore sanitario privato nonché l'ulteriore formazione conseguita parallelamente alla sua attività professionale;
- in subordine, accertare che la Commissione ha disatteso gli obblighi a essa incombenti ai sensi del Trattato FUE, non avendo adottato alcuna decisione sulla base del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2017 nonché del reclamo del 27 dicembre 2017.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> gli impedisce di esercitare l'attività medica a livello europeo, in quanto la mancata previsione normativa di una dispensa per i medici non specialisti condurrebbe, per il ricorrente, ad un divieto di fatto di esercizio della professione. A tal proposito, il ricorrente contesta alla Commissione di non essersi pronunciata in merito a tale discriminazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

---

## **Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Mediaservis/Commissione**

**(Causa T-316/18)**

(2018/C 276/81)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Mediaservis s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentata da: D. Vosol e C. Schneider, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2018) 753 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni contro l'aiuto di Stato a favore della Posta ceca per la fornitura del servizio postale universale nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017;
- condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE.

- La Commissione ha deciso di non avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pur avendo incontrato gravi difficoltà nella propria valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune.

2. Secondo motivo, vertente su un esame insufficiente e incompleto della fattispecie e sul mancato esame, da parte della Commissione, di tutte le questioni di fatto e di diritto portate alla sua attenzione da singoli, imprese e associazioni i cui interessi possano essere pregiudicati dalla concessione dell'aiuto, nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

- La Commissione non ha esaminato tutte le questioni sollevate nel reclamo della ricorrente. Al contrario, la Commissione ha superficialmente ritenuto che il calcolo del costo netto fosse basato su una corretta separazione contabile tra il costo del servizio universale e altri costi.
  - La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione al riguardo.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il calcolo del costo netto e la verifica della mancanza di sovracompenrazione.
- La Commissione è giunta all'errata conclusione che i costi sostenuti dalla Česká pošta, nell'ambito e al di fuori del servizio universale, erano stati imputati conformemente al punto 31 della disciplina SIEG del 2012 <sup>(1)</sup>.
  - La Commissione ha basato la propria decisione in tal senso su uno scenario controfattuale manifestamente irrealistico.
  - Lo scenario controfattuale ammesso dalla Commissione non ha tenuto conto del fatto che la legge ceca in materia di servizi postali richiede che i prezzi includano tutti i costi sostenuti.
  - Il calcolo del costo netto è stato effettuato in violazione del punto 32 della disciplina SIEG del 2012, in quanto non si è tenuto conto di fonti di reddito pertinenti, anche se connesse ad attività diverse dai SIEG.
4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto riguardante l'applicazione del punto 25 della disciplina SIEG del 2012 in combinato disposto con l'allegato I, parte B, della direttiva postale <sup>(2)</sup>.
- Sebbene il punto 25 della Disciplina SIEG del 2012 e l'allegato I, parte B, della direttiva postale richiedano che nel calcolo del costo netto siano valutati i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG (per tener conto di qualsiasi vantaggio immateriale e commerciale di cui beneficiano i fornitori di servizi universali), nella decisione della Commissione, allegato A.1, sono stati considerati soltanto i vantaggi immateriali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei punti 51 e seguenti della disciplina SIEG del 2012 e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
- Dato il comportamento sul mercato della Česká pošta, diretto a estromettere i concorrenti dal mercato, la Commissione avrebbe dovuto imporre condizioni aggiuntive necessarie a garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione come previsto ai punti 51 e seguenti della Disciplina SIEG del 2012, ma non lo ha fatto.
  - Anche ove non sottoposta a tale obbligo, la Commissione, in considerazione della quota di mercato e del comportamento sul mercato della Česká pošta, avrebbe dovuto spiegare concretamente le ragioni per cui non era stato necessario applicare siffatte condizioni aggiuntive, ma non lo ha fatto.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come da ultimo modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3).